



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione "Finanza e Controllo"
Area Coordinamento Centri di Responsabilità Amministrativa
Unità IVA e Attività Commerciale

GN/am/mb/vv

Prot. 25367
Tit. VIII/5

Verona, 16/05/2013

*Ai Signori
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri e Poli d'Ateneo
Direttori delle Biblioteche
Responsabili delle Direzioni/Uffici
dell'Amministrazione Centrale*

LORO SEDI

*Ai Segretari dei Centri di Responsabilità
Amministrativa*

LORO SEDI

**Oggetto: Momento impositivo acquisti/vendita BENI intracomunitari
Contenuto obbligatorio delle fatture attive**

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, cd. legge di stabilità, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha introdotto alcune novità riguardanti l'IVA.

Le novità in oggetto hanno effetto a partire dal 2 marzo 2013, in applicazione all'art. 3 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), in cui si afferma che *"le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore"*.

Le novità riguardano:

- Il momento di effettuazione dell'operazione per le cessioni di beni Intra-UE;
- Il contenuto della fattura.

ACQUISTI/VENDITA BENI INTRA-UE (arti 39 D.Lgs 331/93)

Dal 1/1/2013

MOMENTO IMPOSITIVO (fa nascere l'obbligo di fatturazione o di auto fatturazione).

Il momento impositivo è rilevato dalla **data in cui il bene parte dal paese di provenienza o, se anteriore** alla data di partenza del bene, **dalla data della fattura emessa dal fornitore**. L'anticipato pagamento dei corrispettivi sarà irrilevante; sarà invece rilevante l'emissione anticipata della fattura. In caso di cessioni o acquisti intra UE continuativi, gli stessi si considerano effettuati alla fine di ciascun mese.

Si ricorda che il momento di effettuazione dell'operazione assume rilevanza in quanto cristallizza la data da cui l'acquirente/venditore è tenuto ad assolvere i propri obblighi IVA.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione "Finanza e Controllo"
Area Coordinamento Centri di Responsabilità Amministrativa
Unità IVA e Attività Commerciale

MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO BENI.

Le novità di cui al presente oggetto vanno integrate con le disposizioni in materia di registrazione delle cessioni intracomunitarie (art. 47 D.L. 331/93) che impongono, allo scrivente ufficio, la registrazione della fattura entro il mese di **ricevimento** della stessa e non più entro il mese successivo. Nella ipotesi l'acquirente non riceva fattura ed il bene sia stato spedito, l'acquirente **deve, entro il secondo mese successivo alla data di spedizione, autofatturare l'acquisto, a meno che nel frattempo non abbia ricevuto la relativa fattura.** Si ribadisce che, solo per questa fattispecie non rileva più il momento di pagamento del bene acquistato o venduto, bensì la data di spedizione del bene.

Aspetti Operativi

Le tempistiche per l'invio del modello F all'Unità IVA e Attività Commerciale sono le seguenti:

- **entro il mese di ricevimento della fattura;**
- **entro il secondo mese successivo alla data di partenza del bene acquistato se nel frattempo non si riceve la fattura;**
- **nel caso di vendite di beni, emissione della fattura entro il mese di spedizione del bene.**

Risulta evidente **l'importanza delle date in cui si riceve la documentazione.**

Si invita, pertanto, a formalizzare in maniera adeguata questo momento.

Si sottolinea che la novità appena descritta riguarda solamente la fattispecie specifica dell'acquisto/vendita dei beni in ambito intracomunitario; nulla è cambiato relativamente agli scambi tra operatori italiani, negli acquisti di beni da operatori extra UE e nell'acquisto e la vendita di servizi da operatori non residenti.

CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA FATTURA ATTIVA (EMESSA) (art 21 DPR 633/72): nuove diciture da inserire obbligatoriamente in fattura

Il contenuto obbligatorio della fattura, art. 21 del DPR 633/72, ha assorbito quanto già reso necessario per altri adempimenti.

In particolare, è stata esplicitata l'obbligatorietà del numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente **ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, del numero di identificazione assegnato dallo Stato membro di stabilimento.**

Ulteriore novità, derivante dal D.L. 216/2012, è l'obbligo di esplicitare nella fattura, **oltre ai rispettivi articoli di riferimento**, le seguenti diciture:

"OPERAZIONE ESENTE"	Per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10D.P.R. 633/1972
"INVERSIONE CONTABILE"	Per cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in altro Stato UE
"OPERAZIONE NON SOGGETTA"	Per cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE
"OPERAZIONE NON IMPONIBILE"	Per le operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8,8bis, 9 e 38 quater D.P.R.633/1972



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione "Finanza e Controllo"
Area Coordinamento Centri di Responsabilità Amministrativa
Unità IVA e Attività Commerciale

L'obbligatorietà delle diciture sopra esposte, ovviamente, riguarda anche il contenuto delle fatture ricevute per acquisti effettuati.

Si allegano nuovi modelli F e acquisto/vendita servizi .

L'Ufficio IVA e attività commerciale (Manuela Bodini, tel 8303, Valentina Venza, tel 8631) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti in materia.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Salviini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Salviini', written over the typed name.